

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **77/1971** (ECLI:IT:COST:1971:77)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **BRANCA** - Redattore: - Relatore: **OGGIONI**

Camera di Consiglio del **10/03/1971**; Decisione del **25/03/1971**

Deposito del **05/04/1971**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **5537**

Atti decisi:

N. 77

ORDINANZA 25 MARZO 1971

Deposito in cancelleria: 5 aprile 1971.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 87 del 7 aprile 1971.

Pres. BRANCA - Rel. OGGIONI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo comma, lett. a, del r.d. 25 agosto 1940, n. 1411 (disposizioni legislative in materia di brevetti per modelli industriali),

promosso con ordinanza emessa il 27 marzo 1969 dalla Commissione dei ricorsi in materia di brevetti sul ricorso della società "Pietro Laverda", iscritta al n. 40 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 64 dell'11 marzo 1970.

Udito nella camera di consiglio del 10 marzo 1971 il Giudice relatore Luigi Oggioni.

Ritenuto che con ordinanza 27 marzo 1969 la Commissione dei ricorsi in materia di brevetti ha sollevato, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo comma, lett. a, del r.d. 25 agosto 1940, n. 1411;

che, secondo l'ordinanza, la norma avrebbe superato i limiti della legge di delegazione (r.d.l. 24 febbraio 1939, n. 317, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739) riducendo a sei mesi il termine di dodici mesi previsto "per la rivendicazione della priorità da esposizione anche dei modelli di utilità" dall'art. 11 del r.d. 13 settembre 1934, n. 1602, decreto da mettere in attuazione (in tempi e con provvedimenti diversi) proprio nell'esercizio, da parte del Governo, della potestà delegata;

che non vi è stata costituzione di parti.

Considerato che la legge di delegazione (citato r.d.l. 24 febbraio 1939, n. 317) era stata emanata "tenuta altresì presente la necessità di introdurre modificazioni ai decreti sopra richiamati", compresi proprio il r.d. del 1934, n. 1602 (v. preambolo), e che conferiva al Governo la potestà di integrare, modificare e sopprimere le disposizioni dei suddetti decreti:

integrazioni, modificazioni e soppressioni da introdurre in occasione del coordinamento e non soltanto come mezzo per realizzarlo;

che pertanto la semplice riduzione d'un termine, già a prima vista, appare tale da non eccedere i limiti, così ampi, entro cui si poteva esercitare la potestà legislativa,

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

avvalendosi dei poteri di cui agli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo comma, lett. a, del r.d. 25 agosto 1940, n. 1411 (disposizioni legislative in materia di brevetti per modelli industriali), sollevata, in relazione al r.d.l. 24 febbraio 1939, n. 317, ed in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, con ordinanza 27 marzo 1969 della Commissione dei ricorsi in materia di brevetti.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.